

Favoreggiamento della prostituzione: il fine di agevolazione (Cass. pen., Sez. III, 21 settembre – 24 ottobre 2023, n. 43228)

Ai fini dell'integrazione del reato di favoreggiamento della prostituzione, la tipicità va ravvisata nella direzione funzionale delle singole condotte contestate allo scopo di agevolare la prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, l'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio, la non occasionalità o l'espletamento dell'attività, la "sorveglianza" della meretrice, la ricezione dei proventi del meretricio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

A.A., nato in (Omissis);

avverso la sentenza del 14-02-2023 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Dott. Orsi Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13 ottobre 2022, il G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava A.A. alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (capo A), nonché di due episodi, uno consumato (capo E) e uno tentato (capo F), di furto di rame in

danno della società Titagarh Firema, operante in ambito ferroviario; fatti commessi in Caserta e nella Provincia Casertana sino al (Omissis) (capo A), tra il (Omissis) (capo E) e il (Omissis) (capo F).

Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P., rideterminava la pena a carico dell'imputato in anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 460 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, A.A., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi (il terzo motivo si ripete due volte).

Con il primo, la difesa censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la Corte territoriale avrebbe mancato di confrontarsi con le doglianze difensive, con cui era stato rimarcato che la denunciante B.B. non aveva fatto mai riferimento a "A.A., riferendosi le dichiarazioni della donna al coimputato C.C., tanto è vero che, fino al momento della sua casuale individuazione, il ricorrente era soggetto sconosciuto all'attività investigativa. Inoltre, i giudici di merito non avrebbero spiegato in che modo è stata ritenuta riconducibile all'imputato l'utenza telefonica, peraltro diversa da quella intercettata, tratta da alcune inserzioni su un sito web di incontri per adulti.

In ogni caso, aggiunge la difesa, il contenuto delle intercettazioni riferibili a A.A. non consentiva di provare il suo attivo coinvolgimento nell'esercizio della prostituzione altrui, desumendosi al più dai dialoghi captati una mera conoscenza dell'attività svolta, senza alcuna condivisione di utili e finalità.

Peraltro, non è risultato facile distinguere le intercettazioni riguardanti il meretricio da quelle concernenti i furti, tanto è vero che la conversazione del 18 ottobre 2021 è stata ritenuta rilevante per entrambe le contestazioni.

Con il secondo motivo, è stata dedotta l'inosservanza della L. n. 75 del 1958, art. 3, evidenziandosi che a carico di A.A. non sarebbero configurabili né lo sfruttamento né il favoreggiamento della prostituzione.

Sotto il primo aspetto, si rileva che da parte del ricorrente non vi è stata alcuna partecipazione finanziaria all'esercizio del meretricio, emergendo dalle conversazioni intercettate che le donne D.D. e E.E. si accordavano sugli introiti percepiti per le prestazioni sessuali escludendo A.A.; in ordine al secondo profilo, si evidenzia invece che l'imputato non ha favorito l'altrui prostituzione, essendosi egli adoperato soltanto per interrompere l'attività di prostituzione di tale F.F., intervenendo in suo aiuto nel contrasto tra costei e un cliente.

Con il terzo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante ex L. n. 75 del 1958, art. 4 avente ad oggetto l'aver commesso il fatto in danni di più persone, rilevandosi che gli unici rapporti che sembrano emergere con maggiore frequenza dalle

intercettazioni sono quelli tra l'imputato e la convivente D.D., non essendo stato comprovato lo sfruttamento della prostituzione da parte del ricorrente in danno di più persone. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello tenuto conto del comportamento tenuto dall'imputato, ossia della confessione e dell'apporto fornito da A.A..

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1.. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di essere affrontati unitariamente, perchè tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (per i reati in tema di furto non vi sono censure) non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina del materiale probatorio, valorizzando una pluralità di conversazioni intercettate (riportate più diffusamente dal G.U.P., ma ripercorse, sia pure in maniera più sintetica, anche dalla Corte di appello), da cui è emerso che A.A. ha favorito e sfruttato la prostituzione di diverse donne: in tal senso sono stati richiamati, tra gli altri, i dialoghi captati il 5 ottobre 2021 (progr. 1 delle 15.05 e progr. 5 delle 17.05) e il 6 ottobre 2021 (progr. 18 delle 22.08), dai quali è emerso che il ricorrente, relazionandosi con il coindagato C.C. (destinatario della querela sporta il 16 agosto 2021 da B.B., iniziativa da cui ha tratto origine il procedimento penale con il conseguente avvio delle intercettazioni) aveva con questi un ruolo decisionale nella gestione delle donne destinate al meretricio, non solo di D.D., di cui A.A. si occupava prevalentemente, ma anche di altre donne, ovvero di E.E. e di altre ragazze, F.F. e G.G., non compiutamente identificate.

Inoltre, i giudici di merito si sono soffermati anche su altre intercettazioni (come quelle del 18 ottobre 2021 (progr. 234 delle 17.28), del 29 ottobre 2021 (progr. 14 delle 10.15), del 17 novembre 2021 (ore 20.09 e ore 21.45) e del 19 novembre 2021 (ore 20.38), da cui è emerso che A.A. e C.C. operavano in piena sinergia nella gestione della prostituzione delle donne, occupandosi sia dei relativi aspetti logistici, sia dei risvolti economici dell'attività svolta.

Hanno inoltre spiegato i giudici di merito che il mancato riferimento a A.A. nella querela sporta da B.B. (nei confronti di altro soggetto) non era dirimente, posto che il nome del ricorrente chiaramente è emerso solo dopo che, a seguito della denuncia, sono state avviate le intercettazioni telefoniche.

1.1. Orbene, in quanto preceduto da uno scrutinio esauriente e non illogico delle fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro effettivo significato e correlate tra loro in maniera razionale, il giudizio sull'ascrivibilità all'imputato delle condotte illecite a lui contestate non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale

proposta di una lettura alternativa (e frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive inerenti la formulazione del giudizio di colpevolezza di A.A. in ordine ai reati oggetto di contestazione.

1.2. Immune da censure è anche la qualificazione giuridica dei fatti, essendosi sottolineato, da un lato, che i proventi del meretricio sono entrati anche nella disponibilità del ricorrente, che peraltro, all'epoca dei fatti, non risulta avere altra attività diversa dalla gestione della prostituzione altrui (o dalla commissione di reati contro il patrimonio), per cui vi è stato sfruttamento dell'altrui meretricio, dall'altro lato che A.A. aiutava le ragazza a reperire gli appartamenti dove avevano luogo gli incontri sessuali ed era solito accompagnare le donne sui luoghi dove si prostituivano, rimanendo in zona per poter intervenire in caso di necessità (eloquente in tal senso si è rivelata la conversazione del 19 novembre 2021, da cui si evince che A.A. era intervenuto in un albergo dove una donna aveva problemi con un cliente che non la voleva mandare via, perchè richiedeva un ulteriore rapporto sessuale), condotte queste legittimamente ritenute idonee a integrare anche il reato di favoreggiamento della prostituzione, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 37299 del 16/07/2013, Rv. 256696) che l'accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando, come nella vicenda in esame, risulti funzionale all'agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio; la non occasionalità o l'espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento, come appunto la "sorveglianza" della meretrice.

2. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso.

Ed invero i giudici di merito, nel ritenere sussistenti le contestate aggravanti, hanno sottolineato che, come emerso dai dialoghi intercettati, le condotte per cui si è proceduto sono state commesse con violenza e minaccia e in danno di più persone, anche se talune non individuate con certezza, venendo in rilievo al riguardo un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, in quanto scaturito, come si è detto, da una disamina razionale delle risultanze probatorie disponibili.

3. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche non si ravvisano criticità, avendo la Corte di appello rimarcato al riguardo (pag. 4 della sentenza impugnata) il carattere stabile e strutturato della condotta illecita, il numero delle donne sfruttate e la scelta dell'imputato di vivere con i proventi di attività delittuose, per cui, in presenza di argomentazioni non

manifestamente illogiche, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede, dovendosi al riguardo richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nè può sottacersi, comunque, che la valenza positiva insita nella confessione resa dal ricorrente non è stata ignorata dalla Corte territoriale, che ha valorizzato tale elemento nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mitigando la pena inflitta dal primo giudice, pena ridotta da 4 anni, 8 mesi di reclusione e 1.000 Euro di multa a 3 anni, mesi 4 di reclusione e 460 Euro di multa.

4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di A.A. deve essere disatteso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2023